

Verso l'Iva neutrale

06901 06901

La definizione agevolata della controversia sull'indebita detrazione dell'Iva non dovuta apre la strada alla neutralizzazione dell'imposta: una volta che il cessionario abbia chiuso la lite con il fisco, il cedente potrà restituirgli l'imposta indebitamente applicata in rivalsa e chiederne poi il rimborso all'agenzia delle entrate. Lo ha chiarito l'agenzia nella risposta ad interpello n. 408 del 31 luglio, confermando anche in relazione alla chiusura agevolata delle liti, legge n. 197/2022 l'orientamento espresso per analoghe fattispecie in ordine all'applicabilità dell'art. 30-ter, comma 2, del dpr n. 633/72 sul rimborso dell'Iva indebita. Secondo tale disposizione, in caso di applicazione di Iva non dovuta ad una cessione o prestazione, accertata in via definitiva dall'amministrazione, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o com-

mittente dell'importo della rivalsa. Nel notare che la disposizione, tra le condizioni per la presentazione della domanda di restituzione dell'Iva indebitamente assolta, richiede che l'imposta sia stata accertata in via definitiva dall'amministrazione, l'Agenzia ricorda le risposte n. 128 e 129 del 2019, per cui la circostanza si realizza in caso di definizione agevolata delle controversie ai sensi del dl n. 119/2018, all'atto del passaggio in giudicato della pronuncia del giudice che dichiara l'estinzione del giudizio sull'accertamento per il recupero dell'Iva indebitamente detratta dal cessionario. Lo stesso principio è applicabile per la definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, a seguito della quale l'adesione alla definizione da parte del cessionario, consente al cedente di chiedere all'agenzia il rimborso dell'Iva indebitamente applicata e restituita alla controparte.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1763 - T.1746



Superficie 14 %